



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio Ragioneria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 29 di Registro

Seduta del 31/07/2017

**OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO
243 BIS DECRETO LEGISLATIVO 267/2000**

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *trentuno* del mese di *Luglio* alle ore *17:00*, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO**

Dott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta il **Dott. Paolo D'ATTILIO**

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Stefania Cavigliaglia**

LA COMMISSIONE STRAORDINARA

con i poteri del Consiglio Comunale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, con cui la gestione dell'Ente è stata affidata alla Commissione straordinaria composta da tre membri, per un periodo di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria, in data 12 aprile 2017;

Richiamato il D.M. 28/07/1995 n. 523;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 8 marzo 2017, esecutiva a termini di legge, il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche), nonché il Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;
- con deliberazione n. 17 adottata nella seduta del 12 maggio 2017, esecutiva a termini di legge, la Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2016 e relativi allegati;

Visto l'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed, in particolare i commi 1 e 2 di tale articolo con cui viene prescritto che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto altresì il comma 3 del predetto articolo 193 che prescrive quanto segue:

“ 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”;

Visto l'art. 147-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

Considerato che in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2016 sono emerse non poche criticità nella gestione, come il ripetuto e rilevante ricorso ad anticipazioni di cassa presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria dell'ente, la presenza di un notevole importo di residui attivi da riscuotere soprattutto di parte tributaria, e pertanto si è ravvisata l'esigenza di potenziare le misure per monitorare l'andamento della gestione stessa;

Vista, altresì la pronuncia n. 66/2017/PRSE della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, espressa sulle risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2014, nell'adunanza del 12 aprile 2017, con cui:

a) viene accertato il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del tuel, nonché l'utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, non ricostituiti al termine dell'esercizio finanziario 2014;

b) si invita il comune di Lavagna a:

1) rispettare, nei prossimi esercizi, nell'imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli delle partite di giro e dei servizi per conto di terzi, le disposizioni poste dall'articolo 168 del decreto legislativo n. 267 del 2000, specificate dal paragrafo 7 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) in vigore dal 1 gennaio 2015;

2) osservare le norme che disciplinano, anche sotto il profilo procedurale, l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

Considerato, pertanto, che anche in sede di riscontri effettuati dalla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti è stata segnalata, fra l'altro, l'esigenza di monitorare l'andamento della gestione per quanto attiene all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione nonché dell'anticipazione di tesoreria, atteso che il ricorso a tali anticipazioni si presenta con carattere di ripetitività e, peraltro, sta raggiungendo valori notevoli con riferimento all'anticipazione di tesoreria;

Vista la nota del Responsabile dei Settore Servizi Finanziari e Culturali del comune, assunta al protocollo dell'ente n. 24210/2017 del 19 luglio 2017, con la quale, in vista di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si è chiesto ai vari centri di spesa e di entrata del comune di segnalare e verificare:

a) le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto concerne la gestione corrente che per quello che concerne la gestione dei residui;

b) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali andranno adottati i provvedimenti necessari e il reperimento della copertura della spesa;

c) tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziata la necessità delle conseguenti variazioni;

d) l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Considerato che dalla relazione predisposta dallo stesso Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Culturali assunta al protocollo n. 25586/2017 del 31 luglio 2017 sulla scorta dei dati raccolti dai vari centri di spesa e di entrata della struttura comunale e tenuto conto degli approfondimenti tecnici svolti, emerge una situazione di squilibrio della gestione di competenza, nonché di quella di cassa, sulla quale non

risulta possibile intervenire con le ordinarie procedure di correzione previste dagli articoli 193 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso atto, dalla predetta relazione, delle cause di tali criticità che vanno ad incidere, fra l'altro, sugli equilibri della gestione di competenza, quali:

a) l'esigenza di appostare ulteriori risorse di spesa per la presenza di molte situazioni che configurano passività pregresse, che possono essere stimate in più di un milione di euro, nonché debiti fuori bilancio derivanti, nella quasi totalità da sentenze esecutive, per non meno di 130.000,00 Euro, oltre ad altre risorse da anticipare e recuperare da soggetti terzi, per effetto delle stesse sentenze; e considerato che, in ogni caso, la spesa per debiti fuori bilancio molto difficilmente si presterebbe ad essere rateizzata in più annualità, atteso che è riconducibile, come si è detto in precedenza, a sentenze esecutive;

b) la stima di minori previsioni di entrate di entrata, rispetto a quelle del bilancio 2017, quali:

Minori entrate per permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) di cui il 75% applicato in parte corrente	-€ 400.000,00
Minori entrate per addizionale irpef	-€ 200.000,00
Minori entrate per servizi scolastici	-€ 24.000,00

E ciò senza, peraltro, considerare che le minori entrate per addizionale IRPEF avrebbero effetti anche sulle annualità 2018 e 2019 del bilancio triennale, così come per le minori entrate da permessi di costruire delle quali va considerata, inoltre la diversa destinazione prescritta dall'articolo 1. commi 460 e 461 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Tenuto conto, altresì, che l'Ente si è avvalso, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero Interno 2 aprile 2015 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118 del 2011, della facoltà della rateizzazione trentennale del disavanzo di amministrazione rilevato in sede di riaccertamento straordinario, con una rata annuale di € 175.980,32 che grava sul bilancio comunale;

Considerato, inoltre, che si evidenziano squilibri notevoli anche nella gestione di cassa, laddove si consideri il già richiamato costante ricorso alle anticipazioni di

tesoreria che ha già raggiunto, al mese di luglio 2017, importi già molto elevati (quasi 6,9 milioni di euro di accertamenti e quasi 6 milioni di impegni per la restituzione) con il rischio di superare, a fine anno, i valori complessivi già registrati nel corso del 2016;

Rilevato che, nonostante il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, si rileva la massiccia presenza di pagamenti ancora da effettuare, per debiti verso fornitori, per un importo di più di 1,5 milioni di euro;

Rilevato che il richiamato squilibrio di cassa è conseguenza, in misura prevalente, del forte carico dei residui attivi presenti in bilancio e relativi a tributi da riscuotere, il cui ammontare supera i 6,5 milioni di euro;

Confermato che non è possibile adottare provvedimenti necessari al ripristino degli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa, in quanto:

- il bilancio è caratterizzato da una rigidità della spesa corrente, contraddistinta da una significativa spesa di personale, nonché da una elevata spesa annuale per rimborso di prestiti che, fra rimborso di quota capitale e quota interessi supera i 2,5 milioni per l'anno 2017 e si manterrà piuttosto costante anche nei successivi anni 2018 e 2019;
- non sono stati segnalati dai centri di spesa della struttura comunale possibilità di significative riduzioni delle spesa non ancora impegnata contabilmente e che, anzi, vi sarebbe l'esigenza di integrare alcuni stanziamenti con risorse aggiuntive;
- l'avanzo di amministrazione libero, sulla base delle risultanze del rendiconto di gestione 2016, ammonta a circa 125.000,00 euro;
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto al comma 26 dell'articolo 1 il blocco degli aumenti tributari da applicarsi anche nelle fattispecie contemplate dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), per cui non sarebbe possibile intervenire con aumenti in corso d'anno delle aliquote tributarie che, peraltro, già si attestano a valori alti;

Considerato inoltre che non è possibile ritenere che l'avvio di semplici procedure per l'alienazione dei pochi beni patrimoniali disponibili del comune, a parte l'incertezza connessa a tale tipologia di proventi attesi, possa essere in grado di risanare la situazione finanziaria descritta, la quale necessita di correzione basata su azioni combinate capaci di dispiegare effetti nel breve e nel medio-lungo termine, per incidere sugli equilibri di bilancio e conseguire risultati strutturali e ristabilire serenità alla gestione finanziaria;

Preso atto, pertanto, che, allo stato attuale, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli articoli 193 e 194 decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis decreto legislativo n. 267/2000, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa procedura appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto che, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis decreto legislativo n. 267/2000:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, decreto legislativo n. 267/2000;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione dovrà essere deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, espresso con verbale n. 12 del 31/07/2017, **allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale**;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato tutto quanto in premessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
2. di inviare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per Ia Regione Liguria e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
3. che entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, dovrà essere approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
4. di dare atto che l'Organo di revisione dei conti, con verbale n. 12 del 31/07/2017, ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267/2000;
5. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo D'Attilio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate